



Regolamento commissione locale per il paesaggio

Istituzione, composizione e modalità di funzionamento ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 32/2008

Approvato con deliberazione del C.C. n. 152 del 30 settembre 2010

INDICE

- Art. 1 - Istituzione della commissione locale per il paesaggio
- Art. 2 - Composizione della Commissione
- Art. 3 - Competenze della Commissione
- Art. 4 - Durata in carica della Commissione
- Art. 5 - Funzionamento della Commissione
- Art. 6 - Rapporti finanziari
- Art. 7 - Norma di rinvio

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

1. È istituita la Commissione Locale per il Paesaggio (di seguito “Commissione”) ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) e dell’art. 4 della Legge Regionale 1° dicembre 2008, n. 32.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell’ambito territoriale del Comune di Collegno.
3. A seguito di specifiche successive convenzioni, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è formata da cinque componenti nominati dal Sindaco ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. a), dello Statuto Comunale, secondo i criteri definiti all’art. 4 della L.R. 32/2008 e dalla D.G.R. 1° dicembre 2008 n. 34-10229.
2. Gli esperti da nominare sono individuati sulla base di candidature pervenute al Comune a seguito di apposito Bando approvato dalla Giunta Comunale.
3. Il Bando viene pubblicato per estratto nelle pagine locali torinesi di un quotidiano a tiratura nazionale, nel Notiziario del Comune di Collegno, su un settimanale locale, sul sito WEB e all’Albo Pretorio comunali. Dello stesso viene infine data comunicazione (in versione integrale) agli Ordini e Collegi Professionali competenti della Provincia di Torino. I curricula vengono valutati da apposita Commissione Esaminatrice composta dal Direttore Generale del Comune, dal Dirigente del Settore e da due Funzionari del servizio competente. Questa deve individuare nominativi con competenze e professionalità armonicamente equilibrate per garantire un’adeguata interdisciplinarietà all’interno della Commissione assicurando anche la pari opportunità fra i sessi nello spirito e ai sensi della legge 125/1991 e dello Statuto comunale.
4. Le suddette candidature dovranno essere corredate da dettagliato curriculum in cui saranno indicati: il possesso del diploma di laurea magistrale attinente ad una delle materie indicate in legge (art. 4, comma 2, L.R. n. 32/2008); le esperienze professionali, almeno quinquennali, maturate nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie; eventuali ulteriori

titoli/esperienze professionali acquisiti (partecipazioni a corsi di formazione, master, iscrizioni in ordini professionali) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

5. I componenti della Commissione devono essere in possesso di diploma di laurea magistrale attinente la tutela paesaggistica, la storia dell'arte e dell'architettura, il restauro, il recupero ed il riuso dei beni architettonici e culturali, la progettazione urbanistica ed ambientale, la pianificazione territoriale, le scienze agrarie o forestali e la gestione del patrimonio naturale; devono essere maggiorenni e ammessi all'esercizio dei diritti politici. Devono altresì essere iscritti, alla data di approvazione del Bando, da almeno cinque anni ai competenti Ordini o Collegi professionali, ove istituiti.

6. La Commissione è così articolata:

- a) n. 1 Geologo ovvero n. 1 Ingegnere specialista in ingegneria per l'ambiente e il territorio;
- b) n. 1 Agronomo ovvero n. 1 Dottore in Scienze forestali e ambientali;
- c) n. 2 Architetti;
- d) n. 1 Storico dell'Arte.

Tutte le figure professionali sono reciprocamente surrogabili qualora non fossero presentate domande in numero sufficiente, tra quelle sopra indicate, a ricoprire la totalità delle figure professionali previste.

Tutti i componenti della Commissione devono possedere comprovata, specifica e qualificata esperienza pluriennale nella tutela del paesaggio.

7. I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia. Non possono farne parte il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali e i dipendenti dell'Ente. Non possono altresì farne parte soggetti che ricoprano l'incarico di componente in altre Commissioni Locali per il Paesaggio.

8. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Per l'intera durata del mandato i membri della Commissione non possono assumere incarichi di progettazione nel Comune di Collegno, e negli altri Comuni convenzionati di cui all'art. 1, terzo comma, da parte di committenti privati per interventi da sottoporre al parere della Commissione stessa.

Art. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione esprime parere obbligatorio:

- a) nei casi previsti dall'articolo 3 della Legge Regionale n. 32/2008 sulle pratiche edilizie relative ad interventi che necessitino della preventiva autorizzazione in materia paesistico-ambientale, accertando, ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio, la compatibilità dell'intervento proposto rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;

b) in materia di condono edilizio, ai sensi dell'articolo 32 della Legge n. 47/1985 e dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 33/2004, nonché relativamente a ulteriori, eventuali, normative o atti sovraordinati in materia paesaggistica.

2. La Commissione esprime, altresì, il parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma quindicesimo, della Legge Regionale n. 56/1977 relativamente agli interventi, soggetti a Permesso di Costruire o titolo abilitativo equivalente, che ricadono su aree o su immobili che nelle prescrizioni degli strumenti urbanistici locali sono definiti di interesse storico-artistico ed ambientale.

3. La Commissione, stanti le specifiche competenze degli Uffici Comunali previste dalla legge, esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato; non si esprime, invece, sugli aspetti edilizi, né sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento.

Art. 4 - DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione resta in carica per l'intera durata del mandato del Sindaco che l'ha nominata: pertanto, al momento della proclamazione della elezione del Sindaco la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà fino alla nomina della nuova Commissione. I componenti della Commissione durano in carica per un periodo non superiore comunque a cinque anni, ai sensi dell'art. 4, comma 5, L.R. n. 32/2008. Il mandato dei singoli componenti è rinnovabile per una sola volta.

2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco.

3. I componenti della Commissione decadono:

- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente articolo 2;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

4. La decadenza è dichiarata dal Sindaco.

5. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività del Decreto Sindacale che dichiara la decadenza o da quella di ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 5 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge a maggioranza dei presenti il proprio Presidente e il Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, assume la funzione di Presidente supplente il membro più anziano di età presente all'apertura di ogni seduta;

2. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce periodicamente garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno tre componenti.

3. Il Dirigente del Settore Urbanistica e Ambiente nomina il "Responsabile del procedimento

paesaggistico”, che dovrà essere distinto da quello in materia di edilizia e urbanistica. Lo stesso Dirigente può designare un funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, che ne redige i verbali, senza diritto di voto.

4. Il Responsabile del procedimento paesaggistico assiste alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, e svolge le seguenti funzioni:

- a) mette a disposizione della commissione le pratiche da sottoporre a parere, complete di istruttoria esaustiva;
- b) acquisisce le eventuali integrazioni richieste dalla commissione.

5. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 10.

6. Vi é interesse all'argomento: quando il componente della Commissione partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore o usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

7. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di convocare e sentire il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

9. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

10. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta. Dei verbali delle sedute della Commissione deve essere tenuto apposito registro.

11. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

12. Il verbale é firmato dal segretario estensore e dai componenti della Commissione ed é allegato in copia agli atti relativi.

Art. 6. RAPPORTI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita.

Art. 7. NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia.

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
(art 148 D.Lgs. n. 42/2004 e art 4 L.R. n. 32/2008)**

L'anno duemila..... il giorno del mese di, presso la Sede del Comune di Collegno, sita in Piazza del Municipio, n. 1, tra:

- il Comune di Collegno, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Dott.ssa Silvana Accossato, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente rappresentato;

- il Comune di _____, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig./Sig.ra _____, il/la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente rappresentato, si approva e si sottoscrive la seguente convenzione relativa alla gestione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio;

PREMESSO CHE:

- l'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ha istituito le Commissioni Locali per il Paesaggio che esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159, dello stesso Codice;

- l'art. 3 della L.R. n. 32/2008 stabilisce che, nei casi non elencati dal comma 1 dello stesso articolo, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio;

- l'art. 4 della L.R. n. 32/2008. espressamente dispone: "I comuni delegati dalla Regione al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, singolarmente o in forma associata, una commissione con competenze tecnico scientifiche incaricata di esprimere i pareri previsti dal comma 3 dello stesso articolo";

- il Comune di Collegno, con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ ha istituito la Commissione Locale per il Paesaggio, approvando contestualmente il Regolamento per il funzionamento della stessa;

- con Decreto Sindacale n. _____ del _____ sono stati nominati i componenti della Commissione. Il Regolamento ha previsto la possibilità che altri comuni possano aderire alla Commissione Locale per il Paesaggio istituita dal Comune di Collegno senza che ciò comporti modifica al Regolamento medesimo;

- il Comune di _____, a seguito di specifica richiesta presentata al Comune di Collegno in data _____, con deliberazione n. _____ del _____ ha approvato la propria adesione alla gestione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio con il Comune di Collegno, approvando altresì lo schema della presente convenzione;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 34-10229 del 1° dicembre 2008 con la quale la Giunta Regionale ha stabilito che:

- la Commissione Locale per il Paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 32/08, e sulla base dei criteri allegati, è da ritenere, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, struttura in grado di assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

- i Comuni titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dalla legge regionale n. 32/2008, al fine di poter continuare ad esercitare tali funzioni, istituiscono, preferibilmente in forma associata, ai sensi dell'art. 4 della legge stessa, la Commissione Locale per il Paesaggio in applicazione dei criteri succitati;

- a tal fine, ogni Comune titolare delle funzioni paesaggistiche trasmette alla Giunta Regionale la documentazione, indicata nell'allegato, necessaria a consentire la verifica di cui all'art. 159, comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni;

- la Commissione Locale per il Paesaggio istituita dal Comune di Collegno è stata autorizzata dalla Regione Piemonte con Determinazione dirigenziale n. _____ in data _____;

Tutto ciò premesso, considerato e descritto, quale parte integrante e sostanziale della presente, tra il Comune di Collegno e il Comune di _____, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il Comune di stipula la presente convenzione con il Comune di Collegno per la gestione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio (in seguito "Commissione") prevista dall'art. 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 4 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32, per assicurare una più efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio locale e garantire economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. In sede di rinnovo della Commissione, il Comune di riconosce al Comune di Collegno la competenza esclusiva alla nomina dei membri della Commissione stessa.

ART. 2 - GESTIONE DELLA COMMISSIONE IN FORMA ASSOCIATA

1. Il funzionamento della Commissione è disciplinato dal relativo Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Collegno n. ____ in data _____;

2. Le sedute della Commissione si svolgono nella sede del Palazzo Civico del Comune di Collegno. Qualora si debbano trattare pratiche di esclusiva pertinenza di un determinato Comune convenzionato, la Commissione si riunisce nella sede del Comune interessato. Il Responsabile del procedimento del Comune interessato provvede alla trasmissione al Comune di Collegno del verbale della seduta;

3. Per ciascuna pratica da sottoporre al parere della Commissione, il Comune di dovrà nominare il proprio Responsabile del procedimento, che dovrà essere distinto da quello in materia di edilizia e urbanistica, il quale svolgerà le seguenti funzioni:

- a) istruire la pratica, assicurare la sua presenza in Commissione per l'illustrazione, mettere a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame, depositandola presso il Comune di Collegno almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta;
- b) acquisito il parere della Commissione, trasmettere, ove dovuto, copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i, dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo
- c) curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica, la cui competenza rimane in capo al Comune interessato;

Il Comune di Collegno garantirà:

- a) la convocazione periodica in seduta ordinaria, a cura del Presidente, che sarà tempestivamente comunicata a tutti i Comuni associati. Per comprovate ragioni di necessità e urgenza rappresentate dal Responsabile del procedimento del singolo Comune interessato all'esame della pratica, che saranno valutate dal Presidente o suo delegato, la Commissione potrà essere convocata in seduta straordinaria entro sette giorni dal ricevimento della richiesta;
- b) la raccolta e la conservazione dei verbali.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata illimitata. Ciascuno degli enti sottoscrittori può esercitare in qualunque momento il diritto di recesso unilaterale, mediante adozione di apposita deliberazione e formale comunicazione al Comune di Collegno e agli altri Enti aderenti, con preavviso di almeno sessanta giorni;

Letto, approvato e sottoscritto:

Collegno, li _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI COLLEGNO:

IL SINDACO DEL COMUNE DI: